



IL TRIBUNALE DI LECCO

- Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Dott. Lombardi Mirco | Presidente |
| - Dott. Dario Colasanti | Giudice rel. |
| - Dott.ssa Marta Paganini | Giudice |

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da **STATION WAGON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in NIBIONNO, fraz. Tabiago, via California n.1, c.f. 01836130136, in persona del legale rappresentante Carlo Franco Bonacina, rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA MARCINKIEWICZ, MARCO FRANZINI e GIANMARIA RATTI, presso il cui studio, sito in Lecco, piazza Manzoni n. 11 è elettivamente domiciliata;

premessso

- che in data 17.2.2021 è stata depositata presso il Tribunale di Lecco domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma 6° L.F. cui è seguita la concessione del termine di 90 giorni per la sua integrazione, la sospensione dei termini processuali ai sensi dell'art. 83 del D.L. 18/2020 e la proroga di ulteriori 60 giorni sussistendone giustificati motivi;
- che entro il termine stabilito la società ricorrente ha depositato piano, proposta ed ulteriore documentazione ex art. 163 L.F.;

esaminati

- la proposta concordataria che prevede la soddisfazione nell'arco temporale di 38 mesi dall'omologa dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati in modo integrale, e dei chirografari suddivisi in due classi con pagamento delle banche garantite da Gabor sas al 100% e degli altri creditori chirografari non garantiti al 20%, esclusi dal voto i creditori postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c. senza prospettiva di pagamento;
- il piano concordatario che prevede la liquidazione dell'intero patrimonio sociale, costituito da beni mobili e crediti, nonché l'apporto di finanza esterna, condizionato all'omologa, tramite l'operazione di fusione per incorporazione della società Gabor di Bonacina Cesarina & C. sas, nonché, in caso di necessità per rispettare la proposta, il pagamento da parte dei soci di una somma fino ad euro 150 mila;
- l'attestazione ex art. 161 comma 3° L.F. nonché l'ulteriore documentazione depositata;

ritenuto

- riguardo alle questioni processuali che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che la sede legale della società è sita in Nibionno (Lecco), come riscontrabile dalla visura camerale in atti, e che ricorra la legittimazione a proporre la domanda in quanto il ricorso è sottoscritto dal liquidatore sociale;

- che la produzione documentale sia avvenuta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 161 comma 2° L.F.;
- che dalla documentazione allegata emerga che la società, che ha svolto attività commerciale di produzione e vendita di articoli sportivi e capi di abbigliamento, indubbiamente supera le soglie di esenzione ex art. 1 comma 2° L.F., e si trovi in uno stato di vera e propria insolvenza, come dimostrato dall'insufficienza dell'attivo concordatario a far fronte integralmente al passivo prospettato;
- che la relazione ex art. 161 comma 3° L.F. sia redatta in modo da consentire una sufficiente informazione dei creditori al fine di un consapevole esercizio del diritto di voto, salva la necessità di una più compiuta verifica da parte del Commissario Giudiziale delle condizioni della società incorporanda e dell'idoneità della stessa a fornire sufficiente finanza esterna nonostante il pagamento integrale dei propri debiti;
- che la suddivisione in due diverse classi di creditori, per cui è prevista la soddisfazione in misura diversa, sia motivata da interessi economici distinti che ne giustifica la previsione, con conseguente sostanziale conformità al disposto dell'art. 160 lett. c) L.F.;
- che sia corretta l'esclusione dal diritto di voto dei creditori postergati ex art. 2647 c.c. senza prospettive di pagamento (Cass. 16348/2018);
- che sia rispettata la soglia di ammissibilità del 20% prevista dall'art. 160 comma 4° L.F. e l'ulteriore requisito dell'"assicurazione" dell'adempimento, soprattutto grazie alla previsione di finanza esterna aggiuntiva in caso di incapienza del patrimonio della società anche dopo la fusione;
- che non sussistano elementi valutabili dal Tribunale per escludere la fattibilità del piano su cui si fonda la proposta: infatti, come affermato più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, al Tribunale è sottratto il sindacato circa la realizzabilità economica della proposta concordataria, che spetta esclusivamente alla libera valutazione di convenienza ed affidabilità del ceto creditorio; il Tribunale può stigmatizzare esclusivamente ipotesi di assoluta impossibilità oggettiva o giuridica, nel caso di specie non ricorrenti;
- che l'ammontare delle spese che si presumono necessarie, ai fini dell'art. 163 n. 4 L.F., con riferimento alle attività degli organi della Procedura, debba essere determinato, anche alla luce di quanto precisato negli atti prodotti, in circa euro 100.000,00 (pari all'ipotetico esborso relativo al compenso del Commissario giudiziale e Liquidatore giudiziale, oltre accessori);
- che debba essere altresì autorizzata l'adozione e pubblicazione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese, con convocazione dell'assemblea dei soci, affinché lo approvi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 cc., in quanto tale attività è strettamente necessaria all'attuazione del piano;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da **STATION WAGON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in NIBIONNO, fraz. Tabiago, via California n.1, c.f. 01836130136,

DELEGA

alla procedura il Dott. DARIO COLASANTI;

NOMINA

come Commissario Giudiziale il dott. MILOSSI SIMONE, con studio in via Fontana n. 18, Cassago Brianza, che dunque è confermato nelle funzioni già assunte nella fase preconcordataria;

ORDINA

la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per il giorno 15.12.2021 alle ore 12.15;

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 20.000,00, pari al 20% di quanto si presume necessario per le spese riguardanti l'attività degli organi della Procedura;

ORDINA

al ricorrente, se non vi ha già provveduto nella fase preconcordataria, di consegnare a Commissario giudiziari entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

AVVERTE

che uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), eventualmente previa richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 165 L.F., possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, secondo le modalità e con i limiti di cui all'art. 163 commi 4°, 5°, 6° e 7°;

DISPONE

che i Commissari Giudiziali provvedano ai seguenti adempimenti:

1) ai sensi e con le modalità di cui all'art. 171 comma 2° L.F., comunichino ai creditori un avviso contenente - data di convocazione dell'adunanza, proposta del debitore e decreto di ammissione; - indirizzo di posta certificata del Commissario; - l'invito a ciascun creditore ad indicare un indirizzo di posta certificata, e le eventuali modificazioni, cui i Commissari effettueranno le successive comunicazioni degli atti della procedura, con l'avvertimento che, in assenza di indicazione entro 15 giorni, esse si perfezioneranno con il mero deposito dell'atto in cancelleria;

2) forniscano ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso, salvo il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo;

3) ai sensi dell'art. 172 L.F. depositino in cancelleria la relazione ivi disciplinata almeno 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori ed entro lo stesso termine provvedano alla comunicazione della relazione ai creditori; in particolare nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi;

4) qualora siano depositate proposte concorrenti (o sopravvengono informazioni rilevanti ai fini del voto), riferiscano in merito con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori almeno dieci giorni prima dell'adunanza;

ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. nonché mediante inserzione per una sola volta sul giornale "La Provincia di Lecco" e mediante inserimento nell'apposito sito Internet (in questo caso unitamente al ricorso);

AUTORIZZA

l'adozione e pubblicazione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese, con convocazione dell'assemblea dei soci, affinché lo approvi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 cc.

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 10.8.2021.

Il Giudice relatore
Dott. Dario Colasanti

Il Presidente
Dott. Mirco Lombardi